


Attesto che la presente copia è conforme all'originale presente sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) da cui è estratta.

Pubblicato il 02/02/2022

**N.00702 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 12398/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12398 del 2021, proposto da

Giulia Zilli, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Garzia, Maria Luisa Avellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministro dell'Università e della Ricerca, Consorzio Interuniversitario Cineca, Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi La Sapienza di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Verona, Università del Salento, non costituiti in giudizio;

Università di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Guagnano Martina, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare***

- del Decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria nazionale definitiva di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria a.a. 2021/2022 e di tutte le successive modifiche o rettifiche, seguiti e/o addenda, nonché di tutte le successive assegnazioni e scorrimenti;
- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti e ai suoi allegati;
- della prova di ammissione consistente nella somministrazione ai candidati di quesiti mediante questionario, segnatamente con riguardo ai quesiti n. 22 e 54 della matrice ministeriale, in quanto abbiano pregiudicato il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA, ovvero atti e provvedimenti connessi e/o correlati;
- del D.M. n. 740/2021 di determinazione del numero dei posti messi a concorso in via provvisoria;
- dell'Accordo reso in seno alla Conferenza Stato-Regioni e recante Repertorio atti n. 148/CSR del 4 agosto 2021, concernente “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o correlato, ivi inclusa la nota del 3 agosto 2021 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato alla Conferenza Stato-Regioni di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento in parola, a condizione che l'iniziativa non comporti un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica;
- del D.M. 1071/2021 di determinazione del numero dei posti messi a concorso;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non noto, pubblicato e/o conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università di Modena e Reggio Emilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, quanto alle censure focalizzate sulla presunta ambiguità di taluni quesiti somministrati e sulla asserita erroneità della risposta individuata come corretta, che non appare superata la prova di resistenza atteso che le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate determinerebbero comunque la riformulazione dell'intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della ricorrente medesima (ai fini dell'eventuale collocamento in posizione utile per l'accesso ad una delle sedi universitarie prescelte), come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti resi anche in sede di merito su contestazioni di analogo tenore nell'ambito di controversie in tema di ammissione ai corsi di laurea in questione con riguardo ad annualità precedenti a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091);

Considerato, in ogni caso, che il sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese all'elaborazione dei singoli quesiti somministrati incontra precisi limiti di ammissibilità, venendo in considerazione atti amministrativi espressione di

discrezionalità tecnica (cfr. ex multis, da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 4 novembre 2021, n. 11328);

Considerato per quanto attiene la censurata istruttoria sulla programmazione dei posti, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi rispetto all'offerta potenziale del sistema universitario, che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell'offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della L. 264/1999, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali;

Considerato, inoltre, che le contestazioni formulate pretendono di fare derivare l'illegittimità dei provvedimenti adottati da contestazioni formulate mediante un mero richiamo alla previsione normativa (art. 3 della L. n. 264/1999), senza tener conto ad ogni modo dell'incremento del numero dei posti resi disponibili per la facoltà di medicina e chirurgia registratosi nell'attuale tornata concorsuale rispetto alle precedenti annualità;

Considerato, in ogni caso, che la legge n. 264/1999 contempla una indefettibile correlazione tra l'entità del fabbisogno professionale e l'effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, attesa la necessità di conformare l'accesso alla facoltà di medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4078);

Ritenuto, pertanto, che la misura propulsiva dell'ammissione con riserva alla facoltà di interesse presso una delle sedi opzionate non possa essere concessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Chiara Cavallari**

**IL PRESIDENTE**  
**Alfonso Graziano**

**IL SEGRETARIO**